

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 31-ter, comma 1, sostituire le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 36.000.

Conseguentemente:

a) *al medesimo articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa di euro 135.021.208 per l'anno 2024, di euro 281.145.499 per l'anno 2025, di euro 280.333.814 per l'anno 2026, di euro 276.061.104 per l'anno 2027, di euro 278.468.594 per l'anno 2028, di euro 273.855.135 per l'anno 2029, di euro 272.981.804 per l'anno 2030, di euro 270.010.605 per l'anno 2031, di euro 268.793.916 per l'anno 2032 e di euro 257.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede ai sensi dell'articolo 4.;

b) *all'articolo 4, comma 2, sostituire l'alinea, con il seguente:*

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, e 2, pari a euro 135.021.208 per l'anno 2024, a euro 281.145.499 per l'anno 2025, a euro 280.403.814 per l'anno 2026, a euro 276.061.104 per l'anno 2027, a euro 278.468.594 per l'anno 2028, a euro 273.855.135 per l'anno 2029, a euro 272.981.804 per l'anno 2030, a euro 270.010.605 per l'anno 2031, a euro 268.793.916 per l'anno 2032 e a euro 257.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede.;

c) *all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c-bis) quanto a euro 60.000.000 nel 2024 e in euro 120.000.000 a decorrere dal 2025, mediante i seguenti incrementi del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

1) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, un incremento dello 0,77 per cento;

2) a decorrere dal 1° gennaio 2025, un incremento dello 0,26 per cento.

1.73. Gallo.